CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 18557/2026
Roma, lì, 22/05/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA PELLEGRINO	- Presidente -	Sent. n. sez. 643
ANNA MARIA DE SANTIS		UP – 24/04/2026
GIUSEPPE NICASTRO		R.G.N. 8202/2026
ANTONIO SARACO	- Relatore -	
FABIO MOSTARDA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza in data 16/10/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocata che, nell'interesse della parte civile ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 16/10/2025 della Corte di appello di Milano che, a seguito di appello proposto dalla sola parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., ha riformato la sentenza in data 12/02/2024 del Tribunale di Milano -che lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 642 cod. pen. con la formula

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

"perché il fatto non sussiste"- condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile.

1.1. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione "in relazione alla mancata considerazione, nella valutazione in fatto in ottica civile, del giudicato interno penale", in riferimento agli artt. artt. 3 e 24 Cost. e agli artt. 576 e 648 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente la Corte di appello, nel riformare la pronuncia di primo grado in senso sfavorevole all'imputato su impugnazione della sola parte civile, non ha tenuto conto del giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero.

Sostiene che la sentenza assolutoria irrevocabile con formula "perché il fatto non sussiste", pronunciata con la partecipazione della parte civile, avrebbe efficacia di giudicato nel giudizio civile in ordine alle restituzioni e al risarcimento del danno, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite civili con sentenza n. 1768 del 26/01/2011 (Rv. 616366-01), e ribadito dalla giurisprudenza civile di legittimità (Cass. Civ., Sez. 3, n. 26811 del 12/09/2022, Rv. 665705-01).

Secondo il ricorrente, tale giudicato, attestando l'insussistenza del fatto materiale, costituisce fonte documentale dell'assenza di responsabilità e non può essere superato dal giudice penale di secondo grado mediante una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.

Deduce, quindi, che la Corte avrebbe violato il divieto — sancito per il giudice civile e per il giudice penale d'appello investito dalla sola impugnazione della parte civile — di rimettere in discussione l'accertamento definitivo sull'insussistenza del fatto, con conseguente incostituzionale disparità di trattamento rispetto a chi abbia esercitato l'azione risarcitoria in sede civile.

1.2. Il ricorrente, con un secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea affermazione della responsabilità in assenza di prova, ma attribuita - con motivazione errata, contraddittoria ed illogica - su meri sospetti, in violazione dell'art. 27 Cost., degli artt. 530, 597, 192, comma 2, cod. proc. pen., dell'art. 642 cod. pen. e degli artt. 2697 e 2043 cod. civ.

Il ricorrente articola il motivo in plurime sub-censure.

a) Difetto di legittimazione passiva. La lettera di richiesta di risarcimento attraverso cui si sarebbero integrati gli artifizi del reato contestato reca la sola firma dell'avvocato [redacted] priva di procura o mandato allegato; di talché, ove un illecito extracontrattuale vi fosse, autore ne sarebbe il legale e non il [redacted] il quale potrebbe anzi essere egli stesso vittima di una truffa perpetrata a sua insaputa. L'appello avrebbe dovuto essere rigettato per difetto di legittimazione passiva.

b) Sconfinamento dal *devolutum*. Nella parte della sentenza compresa tra la pagina 7 e la pagina 10, la Corte ha valutato la dinamica dell'incidente così come descritta dal testimone [redacted] andando oltre i limiti del gravame, atteso che l'Assicurazione appellante non aveva censurato quel profilo né aveva richiesto la

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha disposto d'ufficio l'escussione dei testi della difesa in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e, per il giudizio civile innestato dall'art. 576 cod. proc. pen., dell'art. 342 cod. proc. civ..

c) Istruttoria disposta d'ufficio in assenza di domanda della parte civile. L'impugnazione della sola parte civile radica un giudizio governato dai canoni civilistici, sicché la Corte non poteva rinnovare d'ufficio l'esame dei testimoni in mancanza di una specifica istanza istruttoria della parte onerata della prova; diversamente opinando, si accorderebbe al danneggiato che agisca in sede penale un ingiustificato vantaggio rispetto a chi agisca in sede civile.

d) Affermazione di responsabilità su base accusatoria meramente ipotetica. La motivazione ascrive al [redacted] la condotta imputata sulla scorta di illazioni presenti già nella denuncia/querela della resistente, senza che l'ipotesi accusatoria abbia trovato riscontro probatorio nel processo.

e) Travisamento e svalutazione della testimonianza [redacted] La Corte ha ritenuto inattendibile il teste della difesa attraverso l'esaltazione di marginali incongruenze — fisiologiche in deposizioni rese a distanza di anni — e l'ingiustificata pretermissione delle dichiarazioni favorevoli all'imputato che avevano correttamente indotto il Tribunale monocratico al proscioglimento. L'attendibilità del [redacted] è al contrario corroborata dai testi [redacted] e [redacted] mai smentiti dalla motivazione censurata, e dal fatto che le piccole imperfezioni del racconto ne attestano la genuinità, essendo tipico di chi dice il vero — e non di chi mente — incappare in imprecisioni di dettaglio.

f) Illogicità di specifici passaggi argomentativi della sentenza impugnata. Sono censurate come manifestamente illogiche le seguenti affermazioni della Corte: la ritenuta inverosimiglianza delle gravi lesioni riportate dall'imputato a fronte dei modesti danni fisici del [redacted] la ritenuta inverosimiglianza che il [redacted] abbia vagato per oltre dieci minuti nel centro di [redacted] senza trovare nessuno cui chiedere aiuto; e la ritenuta inverosimiglianza del suo allontanamento senza prestare ulteriore assistenza all'amico, circostanze tutte che il ricorrente analiticamente confuta alla luce delle risultanze istruttorie.

g) Fondatezza su meri sospetti anziché su indizi gravi, precisi e concordanti. Richiamando il principio enunciato dalla Corte di cassazione, là dove spiega la differenza intercorrente tra indizi e sospetti (Sez. 5, n. 28559 del 14/09/2020, Tonase, non mass.), il ricorrente deduce che gli elementi posti a base della condanna si collocano al di sotto della soglia dell'indizio e integrano mere congetture, inidonee a fondare un giudizio di responsabilità civile nel rispetto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

h) Valenza corroborante delle deposizioni [redacted] e [redacted] Entrambi i testi confermano in modo convergente che alla guida del ciclomotore vi era il [redacted] e che il [redacted] era trasportato, sicché la motivazione che omette qualsiasi confronto

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

con le loro dichiarazioni è affetta da nullità per carenza assoluta di motivazione sul punto.

j) Erronea ricostruzione del fatto al punto 4.3 della sentenza impugnata. La ricostruzione della dinamica dell'evento operata dalla Corte d'appello è priva di supporto probatorio e contraria alla presunzione di innocenza, che assiste l'imputato fino a prova contraria e al di là di ogni ragionevole dubbio; la tesi difensiva, fondata sulle deposizioni di [redacted] e [redacted] — testimoni oculari del fatto che il [redacted] conduceva il ciclomotore con a bordo il [redacted] fino al momento del sinistro — non è stata superata da alcuna prova positiva offerta dalla parte onerata.

1.3. Il ricorrente, con un terzo motivo, denuncia infine violazione di legge in relazione agli artt. 234 e 240 cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello ammesso l'utilizzabilità della trascrizione di un *file* audio contenente dichiarazioni anonime.

In particolare, si censura l'utilizzazione, a sostegno della ricostruzione dell'evento prospettata dalla parte civile, della trascrizione della telefonata intercorsa tra un passante non identificato e il numero di emergenza 118. La difesa si era opposta all'acquisizione già in primo grado; il Tribunale l'aveva ammessa ma non aveva fondato su di essa la propria decisione; la Corte d'appello l'ha invece inopinatamente valorizzata.

Secondo il ricorrente il vizio è duplice: per un verso, l'utilizzabilità delle registrazioni audio è condizionata al deposito del supporto telematico da cui esse sono state estratte, necessario per verificarne affidabilità, provenienza e attendibilità del contenuto, adempimento nella specie omesso (cita a tale proposito, Sez. 5, n. 49016 del 19/06/2017, N., Rv. 271856-01). Per altro verso, l'art. 240 cod. proc. pen. esclude l'utilizzabilità dei documenti contenenti dichiarazioni anonime, categoria nella quale rientra la trascrizione in esame — in quanto recante le dichiarazioni di un passante rimasto sconosciuto anche all'operatore del 118 —, indipendentemente dal fatto che il documento in sé non sia anonimo: la norma colpisce i documenti che contengono dichiarazioni anonime, non i soli documenti formalmente anonimi.

2. La parte civile resistente ([redacted] ha resistito al ricorso eccependone, in primo luogo, l'inammissibilità per incompatibilità del difensore, per la violazione degli artt. 106 e 613 cod. proc. pen. denunciando un vizio attinente alla legittimazione del suo sottoscrittore.

A tale proposito si osserva che l'Avvocato [redacted] è una figura centrale e protagonista della vicenda processuale, avendo assunto, nel corso del procedimento una pluralità di ruoli: ha presentato per conto del [redacted] la richiesta di risarcimento danni alla [redacted] del 3 aprile 2019; ha introdotto la causa civile dinanzi al Giudice di Pace di Roma; ha assistito l'imputato nella fase delle indagini e dell'udienza preliminare; ha infine deposto come testimone della difesa sia in primo grado sia in appello.

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

Secondo la società resistente si configura un conflitto di interessi dimostrato dallo stesso ricorso, nel quale il difensore si autodefinisce incompatibile a testimoniare in quanto portatore di un interesse diretto, attuale e concreto nella causa: affermazione che costituisce palese ammissione dell'insanabile conflitto che ne inficia la legittimazione a sottoscrivere l'atto di impugnazione, rendendolo *tamquam non esset* ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.

Nel merito, la parte civile replica a ciascuno dei motivi di ricorso sostenendone l'integrale infondatezza e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. In via di priorità logica, va esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte civile, che ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per incompatibilità del difensore.

Secondo la parte civile tale inammissibilità discende dagli artt. 106 e 613 cod. proc. pen., in ragione dell'insanabile incompatibilità dell'Avvocato [redacted] a sottoscrivere l'atto di impugnazione, in quanto soggetto che nel corso del procedimento ha rivestito, come detto, una pluralità di ruoli tra loro inconciliabili: autore materiale della richiesta di risarcimento che costituisce il nucleo della condotta contestata, difensore dell'imputato nella fase delle indagini, testimone escusso sia in primo grado sia in appello su circostanze fattuali a sua diretta conoscenza.

L'eccezione, tuttavia, non è fondata.

1.2. Il tema della compatibilità tra l'ufficio di testimone è già stato affrontato da questa Corte.

Si è affermato (Sez. 1, n. 26861 del 01/07/2010, Andriani, Rv. 247735-01) che «non è consentita la simultanea assunzione della veste di difensore e testimone nell'ambito dello stesso procedimento, essendo la relativa sovrapposizione inconciliabile con la natura dialettica dell'accertamento processuale, e quindi in antitesi con il principio del contraddittorio. V. Corte cost., 3 luglio 1997 n. 215»; ancora, che «è illegittima la decisione con cui il giudice provvede alla sostituzione del difensore in ragione della incompatibilità con la funzione di testimone, in quanto detta incompatibilità non sussiste e - come già affermato dalla Corte costituzionale con ord. n. 433 del 2001 - i rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone, concernendo la sfera della deontologia professionale, non si prestano ad essere disciplinati in termini assoluti ed astratti. Ne deriva che l'illegittimo ricorso da parte del giudice al disposto di cui all'art. 106 cod. proc. pen. determina la nullità del giudizio di merito e della relativa decisione (Sez. 5, n. 19312 del 11/04/2007, Roscitano, Rv. 236644-01).

In altra occasione è stato affermato che «non sussiste l'incompatibilità a testimoniare del legale che, dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato abbia poi

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

assunto nello stesso procedimento quello di teste e, in tale veste sia escusso dal giudice, in quanto, nel vigente ordinamento, l'incompatibilità del difensore sussiste solo nel caso di contestuale esercizio delle due funzioni in questione, potendo tale ipotesi assumere rilevanza soltanto sul piano della deontologia forense. Ne deriva che, in tal caso, non è applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., la quale circoscrive l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, alla sola ipotesi del difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva» (Sez. 5, n. 16255 del 05/02/2010, Mastromartino, Rv. 247246-01).

Vale la pena specificare che anche il primo dei princìpi dianzi richiamati non afferma l'esistenza di una incompatibilità assoluta tra il ruolo di difensore e quella di testimone, affermandosi, invece, - al pari del principio di diritto ora riportato - l'incompatibilità quando i due ruoli siano rivestiti contemporaneamente nella stessa fase processuale, ma non nell'ipotesi in cui un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, abbia assunto la veste di difensore successivamente all'assunzione della sua testimonianza (come, nel caso in esame), così come non si prospetta nel caso opposto, ovvero quando un difensore, cessata la sua funzione, assuma la qualità di testimone nello stesso processo.

1.3. Il Collegio ritiene di dover dare seguito al principio di diritto affermato con la sentenza "*Roscitano*", in quanto essa appare più aderente al dato normativo e ai chiarimenti offerti dalla Corte costituzionale.

L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., invero, richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'apposito albo speciale: tale condizione è pacificamente soddisfatta nel caso di specie.

La norma non pone ulteriori requisiti di "estraneità" del difensore rispetto ai fatti di causa, né l'ordinamento processuale penale prevede, al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 106 cod. proc. pen. — che riguarda l'incompatibilità tra difensore e coimputato nel medesimo procedimento — un generale divieto di assistenza fondato sul coinvolgimento del legale in vicende connesse all'imputazione.

D'altro canto, l'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone soltanto per coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché per il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva.

Non si rintraccia, nel sistema del processo penale, una norma che stabilisca l'incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di difensore.

Della questione si è occupata anche la Corte costituzionale, per come sottolineato nella sentenza "*Roscitano*" ove si evidenzia che «con sentenza n. 215 del 3 luglio 1997 è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.197, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad essere assunto come testimone per il difensore di una delle parti (la Corte ha osservato che l'incapacità del giudice o del pubblico ministero a testimoniare è determinata da una situazione di inconciliabilità assoluta tra la funzione giudiziaria e l'ufficio di testimone, sicché la stessa non à comparabile con la posizione del difensore, connotata piuttosto da una sorta di incompatibilità alternativa tra l'ufficio di testimone e il ruolo della difesa. Il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone, non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice, così come è stato fatto per le figura del giudice e del pubblico ministero ma attiene alla sfera della deontologia professionale. Dipende, infatti, dalle regole deontologiche se dovrà essere data la precedenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore). […] Con sentenza n. 431 del 2001 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 1 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del difensore che svolga o abbia svolto le proprie funzioni nel medesimo procedimento e, in subordine, dell'art. 13 r.d.1.27 novembre 1933, n. 1578 (ord.to delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22/01/34, n. 36, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione della difesa del legale che nel medesimo procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni, ovvero la facoltà dell'autorità giudiziaria procedente di rilevare l'incompatibilità con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 106, commi 2 e 3 cod. proc. pen. (la Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza, ha ribadito che il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare in quali casi il "*munus*" difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone)».

Alla stregua di siffatte pronunce ed alla luce della considerazione che la norma di cui all'art. 197 cod. proc. pen. non è suscettibile di interpretazione analogica, in quanto norma eccezionale, deve ritenersi l'insussistenza di una situazione d'incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di difensore, con la conseguenza che il difensore era legittimato a sottoscrivere il ricorso.

Dal che deriva il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla società resistente.

2. Così superata tale questione preliminare, il ricorso appare comunque inammissibile.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte d'appello, investita della sola impugnazione della parte civile *ex* art. 576 cod. proc. pen., non avrebbe potuto procedere ad una diversa ricostruzione del fatto, essendosi formato il

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

giudicato interno sulla pronuncia assolutoria per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero, con conseguente efficacia vincolante di tale pronuncia anche ai fini della responsabilità civile.

Il motivo è manifestamente infondato alla luce del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio intende dare continuità.

Come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, quando — come nella fattispecie — la pronuncia assolutoria è divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali per mancata impugnazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice di appello investito dalla sola impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. non deve valutare i presupposti della responsabilità penale — che è divenuta intangibile — ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile, applicando esclusivamente i criteri del diritto civile, ivi compreso il criterio della preponderanza dell'evidenza probatoria.

In tal senso, è stato espressamente affermato che «nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice penale, ai fini dell'accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile» (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, P., Rv. 288601.01, in fattispecie in cui ha trovato applicazione, "*ratione temporis*", la disciplina di cui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Tale soluzione ermeneutica, che discende dalla necessaria distinzione tra i piani della responsabilità penale e civile imposta dalla giurisprudenza costituzionale — e segnatamente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, come recepita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01) — non comporta alcuna violazione del giudicato assolutorio, il quale preclude soltanto la rivalutazione della responsabilità penale, non l'accertamento autonomo dell'illecito civile fondato sui medesimi fatti storici e governato da regole probatorie diverse.

Il precedente delle Sezioni Unite Civili invocato dal ricorrente (Sez. U, n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366 - 01) attiene agli effetti extrapenali del giudicato assolutorio nel separato giudizio civile, e non è trasponibile alla diversa ipotesi del giudizio d'appello promosso dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., nel quale il giudice penale, pur operando secondo i canoni civilistici, rimane il medesimo giudice che ha già celebrato il processo, sicché non vi è un "giudicato esterno" da rispettare, ma un accertamento da compiere su un piano giuridico diverso da quello penale, nel rispetto delle regole processuali proprie del rito.

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

Da qui l'inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza.

2.2. Le plurime censure in cui si articola il secondo motivo — relative al difetto di legittimazione passiva del [redacted] allo sconfinamento dal *devolutum*, all'istruzione dibattimentale disposta d'ufficio, alla valutazione della testimonianza [redacted] e degli altri elementi probatori — sono nel loro complesso inammissibili, in quanto si risolvono, nella parte in cui non pongono questioni di diritto processuale, in una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.

2.2.1. Quanto alla dedotta mancanza di legittimazione passiva del [redacted] fondata sulla circostanza che la lettera di richiesta di risarcimento recasse la sola firma del difensore, deve osservarsi che la Corte d'appello ha correttamente valutato tale elemento nell'ambito di un più ampio giudizio sulla dinamica complessiva della condotta, senza che la questione della paternità formale della missiva esaurisse il *thema decidendum* relativo all'illecito civile contestato.

2.2.2. Quanto alla rinnovazione istruttoria disposta d'ufficio, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio — consolidato nella giurisprudenza di legittimità — secondo cui il giudice di appello che intenda riformare, ai soli fini civili, la valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

In tal senso, da ultimo, è stato affermato che «in tema di impugnazioni, la Corte di appello che intende riformare la decisione assolutoria, con condanna dell'imputato ai soli fini civili per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado, nel corso di giudizio celebrato con rito abbreviato, in esito a una contestazione suppletiva *ex* art. 517 cod. proc. pen., alla stregua di tutti gli atti originariamente presenti nel fascicolo del dibattimento e di quelli successivamente acquisiti, è tenuta a rinnovare le prove dichiarative decisive assunte prima della prosecuzione del processo con il giudizio alternativo, mediante l'esame dei testi e dell'imputato, versandosi nell'ipotesi, contemplata dall'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., di prova dichiarativa assunta in udienza nel giudizio dibattimentale di primo grado, posto che le persone offese risultavano già escusse nel momento in cui il rito alternativo è stato introdotto» (Sez. 3, n. 32177 del 01/07/2025, G., Rv. 288644-02).

L'assenza di una specifica domanda istruttoria della parte civile, pertanto, non costituisce ostacolo all'esercizio di tale potere officioso, che risponde a una regola di sistema volta a garantire il rispetto del principio di immediatezza nella valutazione della prova orale.

2.2.3. Le restanti censure del secondo motivo — relative alla valutazione della testimonianza [redacted] alle presunte contraddizioni tra le deposizioni, alla lettura degli elementi documentali e alla pretesa fondatezza su meri sospetti — si

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

risolvono integralmente in una rivalutazione del merito probatorio, preclusa al giudice di legittimità. La Corte d'appello ha fornito una motivazione logicamente coerente e non contraddittoria, dando conto delle ragioni per cui ha ritenuto inattendibile la ricostruzione del teste [redacted] alla luce di una serie di elementi obiettivi — la cartella clinica di pronto soccorso attestante lo stato di incoscienza del [redacted] all'arrivo in ospedale, le lesioni visibili sul volto non menzionate dal teste, la relazione di incidente stradale, il comportamento del padre dell'imputato il giorno seguente, il certificato del casellario attestante la sospensione della patente — e valorizzando, secondo il criterio del più probabile che non, la ricostruzione offerta dalla parte civile.

Tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità, non essendo ravvisabile né una motivazione apparente né una manifesta illogicità dell'argomentare, ma soltanto un apprezzamento delle prove difforme da quello auspicato dalla difesa.

2.3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce l'inutilizzabilità della trascrizione della telefonata effettuata al numero di emergenza 118 da un passante non identificato, è aspecifico.

Costituisce pacifico orientamento di questa Corte quello secondo il quale «è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato. (Fattispecie in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01).

Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a dedurre l'inutilizzabilità della registrazione, senza tuttavia esporre l'incidenza che la sua esclusione avrebbe nella prospettiva decisoria, in presenza della molteplicità di elementi presi in considerazione dai giudici dell'appello, come dianzi visto.

In ogni caso, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'inutilizzabilità sancita dall'art. 240 cod. proc. pen. non si riferisce ai documenti anonimi in quanto tali, bensì a quelli contenenti dichiarazioni anonime: la distinzione è rilevante perché la norma non impedisce di accertare, come fatto storico, che un documento anonimo sia stato formato e abbia un determinato contenuto, ma solo di utilizzarlo come fonte di prova di quanto rappresentato nelle dichiarazioni raccolte. Nel caso di specie, la registrazione della telefonata al 118 è stata utilizzata non già per accertare la veridicità di quanto narrato dall'ignoto passante sulla dinamica dell'incidente, bensì come riscontro oggettivo del fatto — in sé non contestato — che al momento del sinistro almeno una persona era presente sul posto e che l'occupante del veicolo si trovava ancora agganciato al mezzo in stato di incoscienza. Entro tali limiti, il documento è pienamente utilizzabile.

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

Quanto alla mancanza del supporto telematico originale, la Corte d'appello ha dato atto che il *file* audio è stato trasmesso dal responsabile del servizio pubblico all'investigatore incaricato dalla parte civile e che la sua provenienza non è stata seriamente contestata: in tale contesto, la mancata acquisizione del supporto originale non determina inutilizzabilità, risolvendosi al più in una questione di attendibilità della prova rimessa alla libera valutazione del giudice di merito e, come tale, insindacabile in questa sede.

3. A fronte di tale apparato argomentativo, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Dal che discendono plurime ragioni d'inammissibilità.

3.1. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01).

Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.

3.2. A ciò si aggiunga che «è inammissibile il ricorso per cassazione fonda-to su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da

3.3. Va, infine, osservato che i motivi d'impugnazione sostanzialmente eludono il confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, così che entrambi i ricorsi risultano anche aspecifici.

Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, [redacted] Rv. 216473-01).

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

5. Il ricorrente, in ragione della soccombenza, va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [redacted] che liquida in complessivi euro 2.363,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 24 aprile 2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Antonio Saraco	Andrea Pellegrino

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ANTONIO SARACO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1d78ea548b641f68
Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da